

DIRITTO

di GIANLUIGI FINO

Non performing loan, il passaggio a sofferenza

Con tale termine vengono indicate le diverse tipologie di crediti "non performanti", deteriorati, ossia di difficile esigibilità e recupero

La continua evoluzione del mercato finanziario ha evidenziato l'esigenza di identificare con chiarezza le molteplici categorie di " **NPL** ", acronimo di **Non Performing Loans** , ossia le diverse tipologie di crediti letteralmente definiti " *non performanti* ", quindi deteriorati e di difficile esigibilità e recupero. In generale, si tratta di esposizioni verso soggetti che, anche a causa della crisi economica che ha investito il nostro Paese, amplificata maggiormente dalla pandemia globale da Covid-19, non possono far fronte alle obbligazioni assunte e adempiere agli impegni nei tempi e nelle modalità pattuite. I crediti deteriorati possono, in primis, esser ricondotti a 2 grandi categorie: **ipotecari** , garantiti da ipoteca e quindi considerati " *secured* "; **chirografari** , non assistiti da garanzia ipotecaria, identificabili come " *unsecured* ". La normativa aggiornata della Banca d'Italia, che ha abrogato la precedente classificazione di categorie c.d. " **incagliate** " e " **ristrutturate** " , riconduce le attività finanziarie deteriorate in 3 principali tipologie: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; inadempienze probabili; sofferenze. Resta inteso che ogni caso d'insolvenza potrà esser valutato singolarmente dalla banca e quindi variare a seconda che si tratti di una **incapacità soltanto temporanea** del debitore (in tal caso potrà esser anche vagliata una ristrutturazione dell'esposizione con modifica delle condizioni ed eventuale riscadenziamento del debito), ovvero di situazioni di **acclarata insolvenza** . Come osservato dalla Banca d'Italia nella circolare n. 139/91: " *l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza* ".

Per sorvegliare il rischio a livello sistemico, la Banca d'Italia ha creato la **Centrale dei rischi** , un vero e proprio archivio nel quale confluiscono le posizioni debitorie del singolo soggetto verso gli intermediari, in tal modo consentendo di verificare e controllare la solvibilità dei propri clienti. In tale contesto, pertanto, il tema degli " **NPL** " è di grande interesse per gli istituti di credito, il cui primario scopo consiste, ovviamente, nel diminuire gli accantonamenti e aumentare le possibilità di recupero del credito.

Il **passaggio a sofferenza** dei crediti vantati comporta l'onere, per il creditore, di segnalare la singola posizione alla Centrale dei rischi di Banca d'Italia, all'esito di una valutazione analitica e di riscontri oggettivi della linea di credito. La conseguenza di tale segnalazione comporterà per il debitore la **revoca di tutti gli affidamenti** in essere e la contestuale richiesta di rientro immediato, oltre all'inevitabile difficoltà di ottenere ulteriori linee di credito o affidamenti presso tutti gli istituti di credito del sistema. Resta inteso che, al fine di tutelare il " *segnalato* " da eventuali errori, dovrà essergli inoltrato un **avviso di segnalazione** preliminare, cosicché il soggetto possa adempiere spontaneamente laddove possibile, oppure evidenziare l'incongruenza rispetto a quanto comunicato ed evitare inutili ripercussioni.